

# Statuti della

## comunità di interesse ricondizionamento nel settore della sanità (CI RSS)

### 1. Disposizioni generali

---

#### Art. 1 Nome e sede

Con la denominazione "comunità di interesse ricondizionamento nel settore della sanità" (CI RSS) si costituisce un'associazione di pubblica utilità senza scopo di lucro in ossequio alle presenti statuti e ai sensi dell'articolo 60 segg. del codice civile svizzero.

La sede dell'associazione si trova a 9323 Steinach. L'Associazione viene fondata a tempo indeterminato. L'Associazione è politicamente indipendente e confessionalmente neutra.

#### Art. 2 Scopo e attuazione dello scopo

L'Associazione si impegna, in collaborazione con ulteriori partner, per una corretta attuazione delle prescrizioni e disposizioni che derivano dal contesto nel ricondizionamento nel settore della sanità.

Inoltre l'Associazione si impegna per più trasparenza e disposizioni univoche da parte delle autorità nell'ambito del ricondizionamento in sistema sanitario. Sostiene l'autorità di regolamentazione per i rimedi sanitari e gli organi di controllo cantonali nella loro corretta interpretazione dei requisiti per ogni singola fase di processo, per così adempiere all'incarico d'ispezione con perizia e in modo appropriato.

L'Associazione aspira a raggiungere un livello adeguato e uniforme nel ricondizionamento di dispositivi medici in tutta la Svizzera.

L'Associazione contribuisce, sia con la sua filosofia, sia con un vocabolario uniforme, in modo importante ad un'alta affidabilità e ancor più sicurezza nel sistema sanitario.

L'Associazione promuove la condivisione delle conoscenze tra i propri membri li invita a partecipare nelle varie piattaforme comuni e agli incontri d'informazione dell'associazione.

Nel limite delle sue risorse l'Associazione considera l'edizione e/o pubblicazione di un bollettino di informazione per i propri membri e per soggetti terzi interessati.

### 2. Organizzazione

---

#### Art. 3 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale;

- il comitato;
- l'organo di revisione

#### **Art. 4 Finanze e responsabilità**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono composti dalle quote dei membri, contributi, utili da attività dell'associazione ed eventualmente sovvenzioni di enti pubblici.

L'esercizio contabile inizia il 1. gennaio e finisce il 31 dicembre.

Il patrimonio dell'Associazione costituisce l'unica garanzia degli obblighi, una responsabilità individuale dei membri o del comitato è esclusa.

### **3. Affiliazione**

---

#### **Art. 5 Membri**

**Membri titolari:** L'affiliazione a pieno titolo è aperta a tutte le persone giuridiche e organizzazioni che hanno un interesse al raggiungimento dello scopo dell'associazione ai sensi dell'articolo 2. L'affiliazione a pieno titolo viene esercitata da una persona fisica.

**Membri associati:** Possono essere affiliate persone private che condividono gli stessi scopi in qualità di membri associati. I membri associati non hanno diritto di voto all'assemblea generale.

#### **Art. 6 Adesione, dimissione und esclusione**

Domande d'adesione sono da rivolgere al comitato. Il comitato decide sull'ammissione di nuovi membri e ne informa l'assemblea generale.

L'affiliazione termina con:

- a) una dichiarazione scritta di dimissione. La quota dei membri per l'anno corrente è comunque dovuta.
- b) l'esclusione per motivi importanti.

Il comitato decide l'esclusione. Il membro in questione può ricorrere all'assemblea generale che deciderà a maggioranza semplice.

Quote dei membri non pagate fino alla data dell'assemblea generale portano automaticamente all'esclusione senza possibilità di ricorso all'assemblea generale.

#### **Art. 7 Quote dei membri**

Ogni membro paga una quota dei membri che viene stabilita dall'assemblea generale. Al momento della costituzione dell'associazione essa è stabilita in Sfr. 250.00 per membri titolari e Sfr. 50.00 per membri associati.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati dei membri**

L'elenco dei membri serve alla messa in rete dei membri stessi (incl. la persona di contatto dei membri titolari), viene aggiornata costantemente dal comitato ed è a disposizione di tutti i membri.

I membri e le persone di contatto consentono a questo trattamento in modo automatico con l'adesione.

L'elenco dei membri non può, esplicitamente, essere usato per i seguenti motivi:

- l'inoltro a terze persone;
- per scopi di marketing;
- per il reclutamento di collaboratori;

La violazione di queste disposizioni costituisce motivo per l'esclusione (motivo importante).

## **4. Assemblea generale**

---

### **Art. 9 Funzione e composizione**

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è composta da tutti i membri dell'associazione.

### **Art. 10 Competenze**

L'assemblea generale ha i seguenti poteri, ad essa concessi dalla legge e dagli statuti:

- adozione e modifiche degli statuti;
- elezione e destituzione dei membri del comitato e dell'organo di revisione;
- approvazione dei resoconti, approvazione del conto annuale e del budget;
- determinazione dell'importo per le quote annuali dei membri titolari e dei membri associati;
- da scarico al comitato e all'organo di revisione;
- decide su ricorsi contro l'esclusione di membri;
- delibera su proposte di membri titolari, a condizione che siano pervenuti, in forma scritta, almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale.

### **Art. 11 Convocazione**

L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno convocata dal comitato.

L'assemblea generale è convocata con un preavviso di almeno 40 giorni. Il comitato può, se sollecitato da almeno un quinto dei membri titolari, convocare un'assemblea generale straordinaria.

### **Art. 12 Presidenza**

L'assemblea generale è diretta dal presidente/dalla presidente del comitato o da un altro membro del comitato.

### **Art. 13 Deliberazione**

Le delibere dell'assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei membri titolari presenti. A parità di voti decide il voto del presidente. Ogni membro titolare ha un diritto di voto. I membri titolari sono rappresentati da una persona fisica. I membri associati non hanno diritto di voto all'assemblea generale ma nessuna restrizione a partecipare.

### **Art. 14 Trattande**

L'ordine del giorno dell'assemblea annuale (ordinaria) comprende di regola:

- il resoconto del comitato sulle attività dell'associazione nell'anno passato
- prese di posizione sull'evoluzione futura dell'associazione
- i resoconti del cassiere e dell'organo di revisione
- l'approvazione del conto annuale e del budget;
- l'elezione dei membri del comitato e dell'organo di revisione;
- altre proposte e suggerimenti di membri titolari, a condizione che siano pervenuti, in forma scritta, almeno 20 giorni prima dell'assemblea generale

## **5. Comitato**

---

### **Art. 15 Funzione e composizione**

Il comitato è responsabile per l'applicazione delle delibere dell'assemblea generale. Dirige l'associazione e intraprende ogni attività per raggiungere lo scopo dell'associazione. Il comitato decide su qualsiasi argomento a patto che non sia di esclusiva competenza dell'assemblea generale.

Nel comitato possono essere eletti sia membri titolari (rappresentati dalla persona di contatto) sia membri associati

Il comitato è composto da almeno 5 membri che sono eletti dall'assemblea generale per la durata di due anni. I membri del comitato lavorano di principio in modo onorario. Le spese sono rimborsate dalla cassa dell'associazione.

L'impegno formale dell'associazione è rappresentato dalla firma congiunta di due membri del comitato.

### **Art. 16 Mansioni del comitato**

Le mansioni del comitato sono:

- intraprendere ogni attività necessaria per raggiungere lo scopo dell'associazione;
- la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- la convocazione di assemblee generali ordinarie e straordinarie;
- decisione sull'affiliazione ed eventuale esclusione di membri;
- controllo sull'adempimento degli statuti, redazione di regolamenti e la gestione del patrimonio dell'associazione;

- ogni altra attività che non sono di competenza esclusiva di altri organi.

### **Art. 17 Riunioni del comitato**

Il comitato si riunisce ogni qual volta l'attività dell'associazione lo richieda, ma almeno una volta l'anno. Riunioni di comitato sono convocate dal presidente/dalla presidente oppure su richiesta di tre membri di comitato. Tutti i membri di comitato hanno un diritto di proposta.

Il comitato ha potere decisionale se sono presenti almeno tre membri di comitato. Il comitato decide con maggioranza semplice dei membri di comitato presenti. A parità decide il presidente/la presidente.

## **6. Organo di revisione**

---

L'organo di revisione controlla la tenuta dei conti e il conto annuale dell'associazione e ne fa rapporto sull'esito del controllo indirizzato all'assemblea generale. Essa è composta da due revisori/revisore eletti/elette dall'assemblea generale (di regola gli eletti sono membri) o una impresa di revisione.

## **7. Disposizioni finali**

---

### **Art. 18 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'associazione viene decisa dall'assemblea generale e necessità della maggioranza di due terzi dei membri titolari presenti. Il patrimonio dell'associazione, se presente, va versato ad una organizzazione perseguenti scopi affini.

### **Art. 19 Entrata in vigore**

Questi statuti sono stati adottati dall'assemblea generale in data 20 maggio 2016 a Olten.

Per conto dell'Associazione

Presidente:

Vice presidente:

Martin Iseli

Cyrill Juraubek